

ORDINANZA

Registro Ordinanze n. 25 / 2020

OGGETTO: Provvedimenti dirigenziali esecutivi della D.G.C. n. 311 del 19/12/2018, propedeutica all'installazione di un sistema automatizzato di videocontrollo dei veicoli in accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico;

Ordinanza attuativa e di regolamentazione della ZTL. Art. 7 comma 9 del Codice della Strada. Modifiche alla precedente ordinanza n. 1/2019.

IL RESPONSABILE dell'AREA VIGILANZA

PREMESSO che:

L'articolo 7 comma 9 del vigente codice della strada prevede che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

In data 26/2/2001, il Comune di Sirmione con D.G.C. n. 31 ha istituito la zona a traffico limitato nel centro storico ai sensi del citato art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Con D.G.C. n. 311 del 19/12/2018, a seguito di rilascio di autorizzazione numero R.0000486 del 12 Dicembre 2018, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del D.P.R. n. 250/99, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla D.G.C. n. 31 del 26 febbraio 2001, con contestuale individuazione dei criteri per il rilascio dei permessi di accesso e definizione degli indirizzi generali necessari per regolamentare e disciplinare l'accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato;

Con D.G.C. n. 243 del 1° ottobre 2018, è stato adottato l'atto d'indirizzo per la disciplina di accesso e circolazione nella ZTL conseguente all'istituzione permanente del servizio di gestione delle aree di sosta finalizzate ad ospitare i veicoli dei clienti delle strutture ricettive del centro storico di Sirmione;

Con Ordinanza Dirigenziale n. 68/2018, sono state adottate modifiche alla disciplina di regolamentazione della circolazione nella ZTL in deroga all'Ordinanza n. 16/2018 limitatamente alla categoria "Soggiornanti";

TENUTO CONTO dell'esigenza di coordinare ed armonizzare i nuovi provvedimenti di disciplina della circolazione e del traffico da ultimo contenuti nell'ordinanza n. 16/2018, adeguandoli all'implementazione di un nuovo varco automatizzato di controllo accessi alla Z.t.l. nonché ai recenti indirizzi espressi della Giunta Comunale;

PRECISATO QUINDI che la zona a traffico limitato così come individuata dalla D.G.C. n. 311 del 19/12/2018, sarà presidiata dal sistema automatizzato denominato "K53700/SA", omologato con Decreto Dirigenziale n. 6268/2011, con estensione approvata con D.D. n. 6408/2012 e n. 4290/2014, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori citati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

VALUTATA inoltre la necessità di continuare a garantire l'esigenza di limitare il traffico nel centro storico, nel quale l'afflusso di turisti e l'aumento conseguente del parco veicolare circolante creano disturbo e pericolo per gli utenti dello stesso centro storico, nonché di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico del nucleo antico già sottoposto a tutela generale in adesione ed attuazione degli indirizzi dell'organo esecutivo comunale;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTI gli artt. 3, 5, e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada" che stabiliscono, in particolare, le modalità per l'istituzione delle zone a traffico limitato;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la precedente Ordinanza n. 1/2019 assunta al protocollo comunale al n. 1186 del 17/1/2019;

RILEVATA la necessità di apportare talune modifiche agli orari ed alla regolamentazione precedentemente adottata;

ORDINA

Richiamato quanto in premessa, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 19/12/2018, è confermata la delimitazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico all'interno ***nell'area compresa tra le Grotte di Catullo, a nord, e l'intersezione di L.go Goethe con viale Marconi (altezza civico 5/7), a sud, e comprendente P.le Orti Manara, Via Catullo, Via Arici, V.le Gennari, Via S. Pietro in Mavino, Via Faustina, Via Punta Staffalo, P.zza Piatti, Via Piana, Via Vittorio Emanuele, V.le Re Desiderio, Via Porto Bianchi, V.lo Carpentini, Piazza Porto Valentino, Piazza San Salvatore, V.lo Arco, Via Antiche Mura, Via Ansa dei Longobardi, Piazza Flaminia, Via S. Maria Maggiore, Vicolo Romagnoli, Via Casello, Piazza Carducci, Piazza Castello, Piazzetta Mosaici, Via Campane, V.lo Strentelle, Via Dante, Via Bocchio, V.lo Bisse, passaggio Broli, sentiero dei Pini*** come meglio individuata nella cartografia allegata;

E' approvato e reso esecutivo l'allegato schema di "DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA Z.T.L." (**allegato A**);

E' confermato, nell'ambito dell'UFFICIO VERBALI del Corpo di Polizia Locale di Sirmione, l'UFFICIO TRAFFICO Z.T.L., che gestirà i procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dei contrassegni, il controllo e la regolamentazione degli accessi alla Z.T.L. del centro storico, nonché il monitoraggio elettronico degli accessi e le procedure sanzionatorie derivanti dagli accertamenti di eventuali violazioni al Nuovo Codice della Strada;

E' istituito il divieto, nella Z.T.L. come sopra definita, di circolazione dinamica e statica per tutte le categorie di veicoli non compresi e/o autorizzati ai sensi del predetto Disciplinare di Gestione della Z.T.L. approvato contestualmente con il presente provvedimento. I veicoli autorizzati devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Amministrazione Comunale - Ufficio Traffico Z.T.L.; si intendono autorizzati all'accesso senza necessità del rilascio del contrassegno: i veicoli a braccia e i velocipedi autorizzati, le motocarrozzette private ad uso di persone invalide e i veicoli con a bordo persone invalide purché rechino esposto nella parte anteriore del veicolo lo speciale contrassegno di cui all'art.381 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S., i veicoli delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, nonché dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Emergenza del S.S.N. (ambulanze e servizi del 112).

E' istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all'interno della predetta Z.T.L.

Dispone altresì,

- Che i modelli dei nuovi permessi per i veicoli ammessi a circolare nel centro storico saranno adottati, rilasciati e resi validi con l'entrata in funzione dei varchi elettronici regolarmente autorizzati per il monitoraggio della Z.T.L. individuata con D.G.C. n. 311 del 19/12/2018;

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi revocate, ovvero devono ritenersi complementari o integrative, e comunque valide per la parte non contrastante.

AVVERTENZE

1. Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità sulle strade interessate dal Provvedimento, avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare funzionamento dell'area Z.T.L. individuata.
2. La Polizia Locale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92), sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.
3. Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada e D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione)

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Dr. Roberto Toninelli.

Per il controllo sul rispetto delle prescrizioni previste nel presente provvedimento l'Organo di Vigilanza si avvarrà anche di un sistema automatizzato di videocontrollo dei veicoli in accesso alla Z.T.L. denominato "K53700/SA", omologato con Decreto Dirigenziale n 6268/2011, con estensione approvata con D.D. n. 6408/2012 e n. 4290/2014.

Si demanda, al Comando di Polizia Locale, la predisposizione dei permessi da utilizzarsi per la gestione della Z.T.L.

Dal Comando della Polizia Locale, - 3 Aprile 2020



IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Dr. Roberto TONINELLI

(Documento firmato digitalmente)

Allegato "A"

DISCIPLINA DI GESTIONE
della
ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Riferimenti normativi.

La disciplina di gestione della ZTL si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/93 n. 360, Legge 24.11.2003 n. 326 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495, come modificato Dal D.L.vo 16/09/96 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI", e nelle "ZONE a TRAFFICO LIMITATO" (ZTL).
In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:

- **L'art. 3, punto 2, "AREA PEDONALE"**: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- **L'art. 3, punto 54, "ZONA a TRAFFICO LIMITATO"**: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".
- **L'art. 7, comma 9**, laddove prevede che: "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio".(...) "Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico di cui al secondo periodo del comma 8". "I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
- **L'art. 7, comma 11**, prevede inoltre: "Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso"

Inoltre si richiamano:

- **Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995** per la "Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico";
- **Circolare 21 luglio 1997, n. 3816 del Ministero dei Lavori Pubblici** in merito alle "Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati".

In materia di installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato si intende richiamato l'**articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127**, che prevede che i comuni devono richiedere l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma di riferimento è il **Decreto Presidente della Repubblica 22/6/1999 n. 250 (G.U. 2/8/1999 n. 179)** Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

*Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente **DISCIPLINA di gestione delle Zone a Traffico Limitato** (di seguito indicato con la sigla **ZTL**), è approvata e costituisce parte integrante della presente Ordinanza Dirigenziale attuativa e di regolamentazione della ZTL.*

TIPOLOGIA della ZONA a TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

La ZTL del centro storico di Sirmione, s'intende organizzata in base alle seguenti quattro fasce di categorie di utenti per le quali sono vigenti diverse tipologie di autorizzazioni per l'accesso ed il transito:

1. **ZONA a TRAFFICO LIMITATO CON VALENZA GENERALE** entro la quale sussiste **divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 00:00 alle ore 24:00**, fatta eccezione per i veicoli autorizzati per le categorie di veicoli previste al **cap. 1**;
2. **ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI CON PERMESSO PERMANENTE (Autorizzazione)** per le categorie dei veicoli previsti al **cap. 2**;
3. **ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI CON SPECIFICO PERMESSO PROVVISORIO** per le categorie dei veicoli previste al **cap. 3**;
4. **ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI CON SPECIFICO ACCREDITAMENTO PROVVISORIO PER L'ACCESSO ED IL TRANSITO** riservato ai clienti/ospiti pernottanti nelle strutture ricettive, per le categorie dei veicoli previste al **cap. 4**.

Presso il Comando del Corpo di Polizia Locale di Sirmione è costituito l'**UFFICIO TRAFFICO Z.T.L.**

Polizia Locale di Sirmione – Piazza Virgilio 45 – 25019 Sirmione (Brescia)

Recapito telefonico attivo per l'utenza: **0309909190**

Indirizzo mail: **ztl@sirmionebs.it**

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutte le categorie di utenti, le modalità di accesso e circolazione variano in base a due periodi, quello estivo e quello invernale, ovvero in base a periodo unico.

a) **Periodo estivo ed invernale**

Il periodo estivo, salvo deroga, decorre dal lunedì antecedente di quattordici giorni la Pasqua.

Il periodo invernale decorre dal giorno 15 del mese di ottobre.

b) **"Pedonalizzazione"**

E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L., per tutte le categorie di utenti (Pedonalizzazione), dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio, 15 agosto.

In ogni caso le date esatte di decorrenza del periodo estivo ed invernale - punto a) - e le date di "pedonalizzazione" – punto b), anche in relazione all'andamento della stagione turistica ed alle caratteristiche del calendario di ciascun anno corrente, potranno subire modifiche. L'esatta indicazione per ciascun anno solare delle date esatte riferite ai punti a) – b), confluiscono annualmente in un prospetto di sintesi che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con la denominazione di **"Allegato C"**, reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul sito comunale.

Per accedere e circolare nella Z.T.L. è necessario munirsi di permesso permanente (autorizzazione), di permesso provvisorio ovvero, per gli ospiti pernottanti in strutture ricettive, di accreditamento diretto per l'accesso ed il transito nella Z.T.L.

Resta in carico rispettivamente:

- all'ufficio traffico ZTL di procedere all'inserimento delle targhe dei veicoli nel sistema operativo del varco automatizzato degli accessi delle autorizzazioni permanenti e dei permessi provvisori;
- alle rispettive strutture ubicate all'interno della ZTL, di procedere all'accreditamento diretto degli ospiti pernottanti in strutture ricettive alberghiere e non alberghiere secondo quanto stabilito nel successivo capitolo 5 all'interno dello specifico software gestionale all'uopo predisposto.

I contrassegni ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche.

Nel caso di persone giuridiche, i contrassegni permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati al rappresentante legale.

Anche per la categoria dei "FORNITORI" l'accesso e la circolazione nella ZTL è subordinato al rilascio di contrassegni permanenti o permessi temporanei previa verifica dei limiti di massa e dimensione dei veicoli, con particolare riferimento all'altezza.

I permessi permanenti ed i permessi temporanei non possono essere utilizzati da terzi, salvo i componenti dello stesso nucleo familiare ovvero i dipendenti delle persone giuridiche nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

In caso di accertato abuso si procederà all'immediato ritiro del titolo autorizzativo.

Le autorizzazioni permanenti hanno durata triennale fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe.

L'accesso ed il transito sono sempre vietati:

- ai veicoli aventi altezza superiore a metri **2,70**;
- ai veicoli aventi larghezza superiore a metri **2,20**;
- ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a metri **6,00**;
- ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a **3,5** tonnellate.

L'accesso ed il transito nella Zona a Traffico Limitato con veicoli aventi portata superiore a quella massima sopra indicata, può essere autorizzato qualora risulti indispensabile nell'esecuzione di natura edilizia o per interventi contingenti quali il rifornimento di combustibile, lo spurgo fognario, il recupero di rifiuti speciali etc., previo parere positivo del Settore Lavori Pubblici per quanto concerne la conservazione della pavimentazione e delle altre strutture stradali.

Il limite di massa complessiva dei furgoni isotermitici con gruppo frigorifero per il trasporto di alimenti e comunque elevato a tonnellate **4,00**.

CAPITOLO 1

ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON VALENZA GENERALE, ENTRO LA QUALE SUSSISTE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA DALLE 0-24 TRANNE CHE PER LE CATEGORIE DI VEICOLI AUTORIZZATE SENZA NECESSITA' DI SPECIFICO CONTRASSEGNO MA CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA TARGA DEL VEICOLO

Nella ZTL del centro storico di Sirmione vige il divieto di circolazione dinamica e statica per tutte le categorie di veicoli. Ai sensi del presente capitolo, restano **ESCLUSI*** dall'osservanza dei divieti di accesso e di transito senza limitazione di orario e senza la necessità di specifico contrassegno le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli adibiti a servizi pubblici o di pubblico interesse, per motivi di servizio e di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni comunicati all'Ufficio Traffico ZTL;
- veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada comunicati all'Ufficio Traffico ZTL;
- veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Mezzi di Soccorso, eventuali Veicoli Militari, Istituti di Vigilanza o Guardia Giurata con dicitura stampata/serigrafia esternamente al veicolo o con apposita paletta;
- veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti di illuminazione pubblica, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata esternamente al veicolo comunicati all'Ufficio Traffico ZTL;
- veicoli di Enti Pubblici ed in quanto tali solo se riconoscibili con dicitura stampata/serigrafia esternamente al veicolo o con apposita paletta, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto comunicati all'Ufficio traffico ZTL;
- eventuali veicoli blindati portavalori, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata/serigrafia esternamente al veicolo e comunicati all'Ufficio traffico ZTL;
- auto funebri per trasporto feretri;
- i veicoli adibiti a servizio di piazza con autovetture con conducente (taxi) ed i veicoli per trasporto di persone fino a complessivi nove posti in servizio di noleggio con conducente (NCC), per accompagnare o prelevare residenti anagrafici ovvero dimoranti e persone soggiornanti nelle strutture ricettive del centro storico (***) comunicati all'Ufficio traffico ZTL;
- i veicoli delle ditte aggiudicatrici dei servizi manutentivi di impianti comunali comunicati all'Ufficio traffico ZTL;
- i veicoli della ditta aggiudicatrice del servizio di trasporto merci nel centro storico, in base al disciplinare di appalto comunicati all'Ufficio traffico ZTL;
- i veicoli dei medici di base in visita domiciliare che espongono lo speciale contrassegno comunicati all'Ufficio traffico ZTL.

(*) I veicoli indicati al presente capitolo, pur essendo autorizzati all'accesso ed al transito, devono essere accreditati da parte dell'ufficio traffico ZTL con le modalità indicate nel capitolo 5.

(**) nelle fasce di pedonalizzazione, NON possono accedere e circolare nella Z.T.L., le autovetture adibite a servizio di piazza con conducente-taxi (art. 86 del C.d.S.) e le autovetture in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone-n.c.c. (art. 85 C.d.S.), per accompagnare o prelevare dimoranti e soggiornanti in strutture ricettive del centro storico anche in ultima partenza.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITO PREVIO RILASCIO DI PERMESSO PERMANENTE (cd. AUTORIZZAZIONE)

Le seguenti categorie di utenti possono accedere a transitare nella ZTL con le limitazioni sotto riportate, previo rilascio di contrassegno permanente (cd. autorizzazione), da richiedere secondo le modalità indicate nel capitolo 5.

CATEGORIA - A - "RESIDENTI"

Ai residenti anagrafici in centro storico è consentito il **libero accesso in tutti i giorni feriali, eccetto i prefestivi**, nell'arco delle ventiquattro ore **con la limitazione massima di due accessi giornalieri, eccetto per la circolazione con motocicli e ciclomotori**. E' consentito il terzo accesso giornaliero nella fascia oraria 00:00 – 05:00.

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei residenti anagrafici, muniti dell'apposito contrassegno, condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, in base ai seguenti orari:

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli, con motoveicoli e ciclomotori** (*per motoveicoli e ciclomotori il divieto di accesso e circolazione al di fuori degli orari consentiti si intende anche come divieto di spostamento all'interno della Z.T.L. e di uscita dalla medesima*):

| | |
|----------------------|---|
| giorni feriali→ | dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – 3 ^a accesso dalle 00:00 alle 05:00 |
| giorni prefestivi→ | dalle ore 00:00 alle ore 14:00 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00 – dalle ore 23:00 alle ore 24:00 – 3 ^a accesso dalle 00:00 alle 05:00 |
| (**) giorni festivi→ | dalle ore 00:00 alle ore 09:30 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00 – dalle ore 23:00 alle ore 24:00 – 3 ^a accesso dalle 00:00 alle 05:00 |

()(Pedonalizzazione) Fatte salve le indicazioni annuali contenute nell'allegato "C", è vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio - 15 agosto.**

- accesso e transito con **velocipedi** sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL tranne che nei giorni e negli orari di pedonalizzazione (All. C);
- accesso e transito con **veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie**, sempre consentito.

Sono equiparati ai residenti anagrafici i gestori di alberghi (titolare dell'autorizzazione, persona fisica o rappresentante legale ovvero institore della società) che dimorano presso la stessa struttura ricettiva nonché i proprietari delle abitazioni ubicate all'interno dell'area geografica individuata nella planimetria allegata all'ordinanza n. 10 prot. 6947 in data 29/04/2002 ossia nell'area situata a nord di Piazza Piatti.

A tale categoria si applicano le norme per i residenti anagrafici con esclusione della possibilità di effettuare la sosta negli spazi riservati di Piazzale Porto e in tutte le altre aree regolamentate a tempo o a pagamento secondo quanto regolamentato con i relativi provvedimenti viabilistici.

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli, con motoveicoli e ciclomotori**

giorni feriali → dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni festivi → dalle ore 00:00 alle ore 10:00 - dalle 12:30 alle 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00

- accesso e transito con velocipedi sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL;
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

CATEGORIA – B - “DIMORANTI”

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di persone che dimorano in abitazioni situate all'interno della zona a traffico limitato, possedute dai medesimi o da componenti dello stesso nucleo familiare a titolo di proprietà o di locazione, escluse le locazioni stagionali, muniti dell'apposito contrassegno. I veicoli devono essere condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, eccetto i veicoli dei dimoranti in primo arrivo ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso e la circolazione sono attualmente consentiti senza limitazione tranne che nei giorni festivi, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito **con la limitazione massima di due accessi giornalieri** con **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. E' consentito il terzo accesso giornaliero nella fascia oraria 00:00 – 05:00.**

giorni feriali → dalle ore 00:00 alle ore 09:30 - dalle ore 12:00 alle ore 14:00

dalle ore 19:00 alle ore 21:00 – 3^a accesso dalle 00:00 alle 05:00

giorni festivi → dalle ore 00:00 alle ore 09:30 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00

3^a accesso dalle 00:00 alle 05:00

- accesso e transito con velocipedi sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL;
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

CATEGORIA – C - “LAVORATORI DIPENDENTI ALLOGGIATI”

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei dipendenti di ditte/società/aziende ubicate a nord dello stabilimento termale e dotate di propri parcheggi interni, che alloggiano presso le stesse strutture, muniti dell'apposito contrassegno, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli, motocicli, ciclomotori e velocipedi**

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| giorni feriali e festivi: | solo ingresso→ | dalle ore 06:00 alle ore 07:30 |
| | solo uscita→ | dalle ore 24:00 alle ore 01:00 |

- accesso e transito con velocipedi sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL;
- Per i medici termalisti che alloggiano in strutture ubicate all'interno del centro storico e che, prestando servizio per limitati periodi di tempo, si avvicendano nel corso della stagione di apertura dello stabilimento, le autorizzazioni permanenti saranno rilasciate a nome della Società “TERME DI SIRMIONE” sulla base del contingente numerico dichiarato.

CATEGORIA – D - “LAVORATORI DIPENDENTI”

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei dipendenti presso aziende del centro storico situate a nord di Piazza D.A. Piatti, muniti dell'apposito contrassegno, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

(**) giorni feriali e festivi→ dalle ore 06:00 alle ore 23:00

() (Pedonalizzazione) Fatte salve le indicazioni annuali contenute nell'allegato “C”, è vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio-15 agosto.**

- accesso e transito con velocipedi o ciclomotori elettrici sempre consentito, con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL, esclusivamente ai lavoratori dipendenti che dimostrino di usufruire di idonea area di ricovero privata, tranne che nei giorni e negli orari di pedonalizzazione (All. C);
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

SOC. - DITTE C.D. "ARTIGIANI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di artigiani, eccetto motocicli e ciclomotori a due ruote, per interventi tecnici che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante, in base ai seguenti orari:

PERIODO ESTIVO

accesso e transito con **autoveicoli a motore termico**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00

accesso e transito con **veicoli elettrici**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

PERIODO INVERNALE

accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 19:00

CATEGORIA – F - "FORNITORI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli adibiti al solo trasporto di cose per carico e scarico di merci non trasportabili a mano, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00 con obbligo di uscita entro le ore 09:30

CATEGORIA – G - "ESERCENTI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo degli operatori economici del centro storico, quali titolari di attività di pubblico esercizio, commercianti e professionali, muniti dell'apposito contrassegno, intestato a persona fisica e rilasciabili nel numero massimo di uno per ogni ditta individuale o società, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00 con obbligo di uscita entro le ore 09:30

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00;

- accesso e transito con velocipedi sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL, per i titolari di attività che dichiarino di possedere idonea area di ricovero privata

ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITO PREVIO RILASCIO DI PERMESSO PROVVISORIO

Le seguenti categorie di utenti possono accedere a transitare nella ZTL, subordinatamente al rilascio da parte dell'Ufficio Traffico ZTL, di permesso permanente o temporaneo (DEROGA). Il titolo autorizzativo provvisorio da richiedere con le modalità indicate nel capitolo 5, è da stabilirsi per i singoli casi ed esigenze, tenendo conto dei riflessi sulla sicurezza della circolazione, nei casi di seguito indicati:

- fornitori di particolari generi alimentari ovvero generi di prima necessità*, quali pane, latte, carne, pesce, frutta e verdura, limitatamente alla possibilità di accedere e circolare anche nel pomeriggio dei giorni feriali e nella mattinata dei giorni festivi con possibilità di accesso entro le ore 08:00 e di uscita entro le ore 8:30;
- per la consegna di medicinali* solo nei giorni feriali;
- per le consegne di quotidiani* possono accedere e circolare i veicoli a motore termico fino alle 08:00 (uscita entro le 08:30) anche nei giorni festivi;
- fornitori muniti di veicoli elettrici*: ai fornitori con propri mezzi elettrici l'accesso e la circolazione nella Z.T.L saranno consentiti fino alle ore 11:00 nei giorni feriali (uscita entro le 11:30) e fino alle ore 09:00 nei giorni festivi (uscita entro le 09:30); ai fornitori con mezzi elettrici in locazione l'accesso e la circolazione nella ZTL saranno consentiti dalle ore 13:30 alle ore 16:30 (ultimo ingresso) dei giorni feriali;
- partecipanti a ricevimenti nuziali, meeting o altre riunioni conviviali, nel numero massimo di dieci permessi temporanei per ogni cerimonia nel periodo dal mese di aprile a quello di settembre compreso e, nel numero massimo di venti permessi temporanei per ogni cerimonia nel restante periodo;
- artigiani per interventi tecnici urgenti che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante;
- rappresentanti commerciali (agenti di commercio) con campionario non trasportabile a mano;
- accompagnatori dei bambini che frequentano la scuola materna "San Salvatore" in caso di avverse condizioni atmosferiche;
- residenti anagrafici e dimoranti in caso di particolari avverse condizioni atmosferiche;
- soggetti che effettuano cure termali, con difficoltà nella deambulazione, trasportati con veicoli di proprietà di enti pubblici o assistenziali;
- veicoli elettrici della soc. che effettuano trasporto di persone/bagagli in convenzione * nelle strutture ricettive del centro storico ;
- veicoli di alberghi/strutture ricettive per effettive, comprovabili e verificabili esigenze di trasporto dei bagagli* dei clienti;
- per contingente e improrogabile necessità adeguatamente documentata;
- ospiti di possessori, a titolo di proprietà o locazione, di abitazioni ubicate nel centro storico, solo per motivi di scarico/carico dei bagagli in caso di pernottamento;
- soggetti istituzionali*.
- casi eccezionali, non a fini commerciali e professionali, non compresi nella sopraelencata casistica, secondo le valutazioni discrezionali non sindacabili del Comando di Polizia Locale/Ufficio Traffico.

Al di fuori delle categorie di utenti autorizzati, i ciclomotori/motocicli a motore termico ed i velocipedi non possono accedere e circolare nemmeno se spinti a mano.

CAPITOLO 4

CATEGORIE di VEICOLI AUTORIZZATE ALL'ACCESSO ED AL TRANSITO PREVIO RILASCIO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO – OSPITI PERNOTTANTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione (All. C), possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli in uso o in disponibilità dei clienti/ospiti che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere (cd. categoria H dei “SOGGIORNANTI”) previo ottenimento dell’accreditamento provvisorio da effettuarsi a cura della struttura ricettiva ospitante con le modalità indicate nel successivo capitolo 5.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere e transitare nella Z.T.L. i veicoli in uso o in disponibilità di clienti che pernottano nelle strutture ricettive collocate nell’area compresa tra Piazza Castello a sud e Piazza Piatti a nord (comprese) quando sussistono le seguenti condizioni:

- prive di parcheggi di pertinenza;
- munite di parcheggi di pertinenza ma nella misura eccedente la disponibilità di idonee e comprovate aree / stalli di sosta.

Tranne che per le categorie escluse sopra indicate, l’accesso ed il transito sono consentiti nell’arco delle ventiquattro ore **con la limitazione massima di due accessi giornalieri**, con le limitazioni di orario e periodo sotto riportate eccetto i veicoli dei clienti in primo arrivo o in ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l’accesso e la circolazione sono consentiti senza limitazione di orario.

Le strutture ricettive del centro storico possono ottenere un numero massimo di 6 (sei) contrassegni per propri velocipedi da custodire in ricovero privato, da concedere in uso temporaneo alla clientela, previa richiesta all’ufficio traffico ZTL.

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori**

giorni feriali→ dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni prefestivi→ dalle ore 00:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00

(**) giorni festivi→ dalle ore 00:00 alle ore 09:30 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00
dalle ore 23:00 alle ore 24:00

() (Pedonalizzazione) Fatte salve le indicazioni annuali contenute nell’allegato “C”, è vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell’Angelo – 25 aprile - 1° maggio - 15 agosto.**

La limitazione sopra indicata si applica anche nel caso di ultima partenza o di primo arrivo.

E’ inoltre previsto per tutte le domeniche del mese di agosto, il divieto di accesso e transito in primo arrivo e/o ultima partenza nella fascia oraria 14:00 – 19:00.

- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori**

giorni feriali → dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni festivi → dalle ore 00:00 alle ore 09:00 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00

- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO, PERMESSI PROVVISORI E PER L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

CONTRASSEGNI PERMANENTI (CAP. 2)

✓ RILASCIO DEL PERMESSO PERMANENTE

Le categorie di utenti indicate nel capitolo 2:

“**Residenti**”, “**Dimoranti**”, “**Dipendenti alloggiati**”, “**Dipendenti**”, “**Artigiani**”, “**Fornitori**” ed “**Esercenti**”,

per accedere e transitare nella ZTL, devono munirsi di apposito permesso da richiedere con le seguenti modalità:

inoltrare apposita richiesta, con Imposta di Bollo assolta ai sensi di Legge, presso il COMANDO di POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO ZTL, accedendo alla funzionalità dello sportello telematico polifunzionale ed utilizzando i relativi moduli scaricabili dal sito istituzionale: <https://www.stu.comune.sirmione.bs.it/> allegando fotocopia di un documento di riconoscimento;

- la richiesta deve essere presentata con firma della persona che possiede i requisiti per il rilascio del contrassegno, e deve presentarsi con valido documento di riconoscimento;
- il permesso deve essere consegnato all'intestatario richiedente o suo delegato;
- è previsto l'inoltro della domanda e ritiro del permesso da parte di **terze persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente** che ha titolo per ottenere il contrassegno, al quale va aggiunto copia di un documento di riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle dichiarazioni riportate sulla domanda. Il permesso è comunque intestato al richiedente che ne ha titolo per il rilascio;
- alla richiesta vanno allegati i documenti attestanti i requisiti per il rilascio del permesso secondo le varie tipologie.

Dove consentita, è prevista la dichiarazione del richiedente per i requisiti di cui sopra, come indicato sui moduli della richiesta di cui il dichiarante assume la piena responsabilità.

✓ RINNOVO DEL PERMESSO PERMANENTE

Per il **RINNOVO** del permesso scaduto il richiedente deve presentare (almeno 30 giorni prima della scadenza ove ancora valido), apposita domanda con Imposta di Bollo assolta ai sensi di Legge, al **COMANDO di POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO ZTL**, accedendo alla funzionalità dello sportello telematico polifunzionale ed utilizzando i relativi moduli scaricabili dal sito istituzionale: <https://www.stu.comune.sirmione.bs.it/> con link di rinvio dal sito:

<https://www.comune.sirmione.bs.it/polizia-locale>

- il richiedente deve confermare, con propria dichiarazione di cui si assume piena responsabilità, il permanere del possesso dei requisiti dichiarati in occasione del primo rilascio, per ottenere il primo rinnovo del contrassegno ovvero presentare opportuna nuova documentazione per le eventuali variazioni;
- il permesso rinnovato deve essere consegnato all'intestatario richiedente o suo delegato;
- è previsto l'inoltro della domanda e ritiro del permesso da parte di **terze persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente** che ha titolo per ottenere il contrassegno, al quale va aggiunto copia di un documento di riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle dichiarazioni riportate sulla domanda. Il permesso è comunque intestato al richiedente che ne ha titolo per il rilascio;
- il mancato rinnovo del permesso scaduto – prima della sua scadenza - comporta la perdita del diritto di transito ed accesso, e, se ugualmente esibito, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e dal presente atto. Ai fini dei tempi di procedura, il rinnovo del permesso risulta assimilato a nuova domanda, e pertanto il termine massimo entro il quale il procedimento deve concludersi dovrà essere considerato di trenta giorni.

✓ SOSTITUZIONE DEL VEICOLO O VARIAZIONE DI TARGA

In caso di **SOSTITUZIONE DEL VEICOLO** con nuovo veicolo (sempre di proprietà del richiedente), o **VARIAZIONE della TARGA**, il rilascio di **VARIAZIONE di PERMESSO** può avvenire previa **obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo** e presentazione della carta di circolazione aggiornata. La **COMUNICAZIONE di sostituzione del veicolo o di variazione della targa**, deve essere inoltrata dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), aggiornando la richiesta del contrassegno originale sempre accedendo alla funzionalità dello sportello telematico polifunzionale ed utilizzando i relativi moduli scaricabili dal sito istituzionale: <https://www.stu.comune.sirmione.bs.it/> con link di rinvio dal sito:

<https://www.comune.sirmione.bs.it/polizia-locale>

✓ ALTRE VARIAZIONI O PERDITA DEL PERMESSO

Nel caso di **TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO**, per riparazioni o cause di forza maggiore, può essere rilasciato, dall'Ufficio Traffico ZTL, un **permesso temporaneo** (validità massima 30 giorni), previa riconsegna del contrassegno originario. Nel caso, invece, di variazioni della residenza, dimora o sede legale all'interno della ZTL, deve essere inoltrata dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), una **COMUNICAZIONE di VARIAZIONE del CONTRASSEGNO**, previa obbligatoria restituzione del contrassegno precedente, presso gli uffici del **COMANDO di POLIZIA LOCALE/Ufficio Traffico ZTL** (aggiornando la richiesta del contrassegno originale).

Eventuali variazioni di residenza, dimora o sede legale dell'Impresa dalla ZTL, o del nome dell'intestatario del contrassegno comportano la presentazione di una nuova richiesta, il rilascio di un **NUOVO CONTRASSEGNO**.

In caso di **SMARRIMENTO del CONTRASSEGNO**, il titolare dovrà presentare apposita denuncia al Comando della Polizia Locale o al Comando dell'Arma dei Carabinieri o al Commissariato di Pubblica Sicurezza. Allegando l'avvenuta denuncia, il richiedente può presentare apposita **COMUNICAZIONE di sostituzione del CONTRASSEGNO** (aggiornando la richiesta del contrassegno originale), per ottenere il **DUPLICATO di CONTRASSEGNO**, da rilasciare per il periodo temporale indicato sulla pratica presente negli uffici comunali.

La COMUNICAZIONE per variazione o duplicato del contrassegno, deve essere presentata a firma del richiedente o persona delegata da apposito atto scritto con le stesse modalità previste per il rilascio ordinario del contrassegno.

La Polizia Locale/Ufficio Traffico ZTL potrà rilasciare **permessi provvisori** solo nel caso in cui sia impossibile, per motivi tecnici o gestionali, rilasciare i contrassegni definitivi di cui il richiedente ha diritto.

PERMESSI PROVVISORI (DEROGHE)

Le categorie di utenti indicate nel capitolo 3 contrassegnate con asterisco, (*fornitori di particolari generi alimentari*, consegna di medicinali, consegna di quotidiani, fornitori muniti di veicoli elettrici, veicoli elettrici che trasportano villeggianti, veicoli di alberghi/strutture alberghiere per effettive comprovabili e verificabili esigenze di trasporto dei bagagli, soggetti istituzionali), per accedere e transitare nella ZTL, devono munirsi di permesso temporaneo da richiedere almeno 30 giorni prima della effettiva decorrenza di accesso con le seguenti modalità:

inoltrare apposita richiesta presso il COMANDO di POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO ZTL, accedendo alla funzionalità dello sportello telematico polifunzionale **ed utilizzando i relativi specifici moduli riferiti ai permessi temporanei** scaricabili dal sito istituzionale:

<https://www.stu.comune.sirmione.bs.it/> con link di rinvio dal sito:

<https://www.comune.sirmione.bs.it/polizia-locale>

Tutte le altre categorie previste al capitolo 3, possono accedere a transitare nella ZTL, **previa presentazione di apposita comunicazione (MOD05 giornalieri/temporanei)** redatta sul modulo consultabile e scaricabile dal sito: <https://www.comune.sirmione.bs.it/polizia-locale> e da trasmettere al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico tramite mail: ztl@sirmionebs.it

La richiesta dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima della data di effettivo ingresso nella ZTL.

Solamente per comprovate ragioni di urgenza e necessità, è attivo nei giorni lavorativi degli uffici comunali il contatto telefonico: **0 3 0 9 9 0 9 1 9 0**

DISPOSIZIONI COMUNI

E' fatto obbligo di custodire i permessi all'interno del veicolo per eventuali controlli da parte degli agenti preposti, essendo questo un elemento sostanziale previsto dalla disciplina autorizzatoria. E' assolutamente vietato l'uso di fotocopie dei contrassegni (lo stesso verrà immediatamente ritirato dall'accertatore). L'uso del permesso su altro veicolo o l'esposizione di fotocopie o documenti contraffatti comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si configurino illeciti penali. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondono a verità.

Il soggetto a cui è stato rilasciato il permesso, qualora vengano meno i requisiti dichiarati all'atto del rilascio, deve entro 3 giorni dal verificarsi della circostanza dare comunicazione all'Ufficio Traffico che i provvedimenti consequenziali.

I permessi per la circolazione nella Z.T.L. non saranno rilasciati per i veicoli che non rientrano nei parametri antinquinamento previsti dalle direttive CEE n° 91/441 (e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriore normativa in materia).

ACCREDITAMENTO DEGLI OSPITI/CLIENTI DI STRUTTURE RICETTIVE (CAP. 4)

Le categorie di utenti indicate nel capitolo 4, con l'esclusione dei veicoli in uso o in disponibilità di clienti che pernottano nelle strutture ricettive collocate nell'area compresa tra Piazza Castello a sud e Piazza Piatti a nord (comprese) purché prive di parcheggi di pertinenza ovvero munite di parcheggi di pertinenza ma nella misura eccedente la disponibilità di idonee e comprovate aree / stalli di sosta, per accedere e transitare nella ZTL con le limitazioni di data ed orario ivi previste, **devono ottenere l'accreditamento all'accesso da effettuarsi ad onere e cura della struttura ricettiva ospitante.**

Le strutture ricettive abilitate, con l'ausilio di proprio idoneo personale, dovranno procedere ad inserire nell'apposito software messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, previo ottenimento di apposito codice utente e password, le targhe e gli altri dati richiesti dal sistema pertinenti agli estremi dei veicoli in uso o in disponibilità dei clienti/ospiti pernottanti.

Ciascuna struttura ricettiva alberghiera sarà abilitata all'inserimento di un numero di targhe dei veicoli dei clienti pernottanti e soggiornanti, con il limite del rispettivo numero massimo di camere disponibili dichiarate.

Per quanto attiene le strutture ricettive non alberghiere, si precisa che per quanto attiene i "Bed & Breakfast" così come definiti nella L.R. 1 ottobre 2015, n. 27, la possibilità di accreditamento sarà contenuta entro il limite massimo di camere dichiarate al competente ufficio comunale mentre per le "Case Appartamento Vacanza - CAV", la possibilità di accreditamento sarà contenuta entro il limite massimo di una targa per ciascuna unità immobiliare dichiarata. Eventuali necessità di ingresso per veicoli in eccedenza rispetto ai limiti sopra indicati, dovranno essere comunicate corredate da giustificativo alla mail: ztl@sirmionebs.it

La conclusione del procedimento di inserimento dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di 24 ore dal check-in del cliente/ospite in primo arrivo.

Si precisa che l'inserimento da parte della struttura ricettiva dei dati di cui al presente capitolo, riveste la qualità di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 e pertanto il Comando di Polizia Locale, procederà periodicamente ad eseguire delle verifiche a campione sui dati inseriti. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dal vigente ordinamento nel caso di accertata presentazione di dichiarazioni mendaci.

Allegato “B”





















NORME CONCERNENTI la DISCIPLINA della FERMATA e della SOSTA nella ZONA a TRAFFICO LIMITATO

La sosta dei veicoli all'interno della Zona a Traffico Limitato è consentita solo ed esclusivamente negli eventuali appositi spazi contrassegnati dalla lettera “P” ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione nonché sulle aree private appositamente delimitate, con le seguenti deroghe:

1. per i veicoli dei residenti anagrafici e dei dimoranti è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico di cose in prossimità dell'abitazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 15 minuti, da documentare con l'esposizione in modo ben visibile dell'ora di arrivo con disco orario o comunque con altra eventuale modalità chiara ed accertabile dal personale preposto al controllo;
2. per i soggiornanti nelle strutture ricettive con le esclusioni indicate nel capitolo n 4, in primo arrivo o ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli in area prospiciente l'albergo prescelto o nelle immediate adiacenze, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire dette operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 30 minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora di arrivo e dell'albergo prescelto;
3. per i fornitori e gli artigiani, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico nelle piazze Castello, Flaminia e Porto Valentino;
4. per i medici in visita domiciliare, è consentita la sosta in prossimità del luogo di visita, senza arrecare intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario all'intervento;
5. per i veicoli adibiti al Servizio di Piazza-taxi, è consentito lo stazionamento in attesa del cliente solo con la presenza del conducente.

Al di fuori dei casi indicati, in tutta la Zona a Traffico Limitato vige il divieto di fermata e di sosta.

ALLEGATO "C" ORDINANZA GENERALE ZTL ANNO 2020

| RESIDENTI | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| TIPO | PERIODO INVERNALE | | PERIODO ESTIVO | | | |
| VEICOLO | feriali | festivi | feriali ⁽¹⁾ | prefestivi ⁽¹⁾ | festivi * ⁽¹⁾ | *pedonalizzazione |
|    | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 10:00 12:30 - 14:00 18:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 eccetto motocicli e ciclomotori 3 ^a accesso 00:00 - 05:00 | 00:00 - 14:00 19:00 - 21:00 23:00 - 24:00 3 ^a accesso 00:00 - 05:00 | 00:00 - 09:30 19:00 - 21:00 23:00 - 24:00 3 ^a accesso 00:00 - 05:00 | divieto di circolazione dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni: 25 aprile / 1-2-3 maggio / 2 giugno / 15 agosto |
|  | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | divieto di circolazione dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni: 25 aprile / 1-2-3 maggio / 2 giugno / 15 agosto |
| SOGGIORNANTI IN STRUTTURE RICETTIVE | | | | | | |
| TIPO | PERIODO INVERNALE | | PERIODO ESTIVO | | | |
| VEICOLO | feriali | festivi | feriali | prefestivi | festivi * | *pedonalizzazione |
|    | 00:00 - 24:00 (due accessi giornalieri) | 00:00 - 09:00 19:00 - 24:00 (due accessi giornalieri) | 00:00 - 24:00 (due accessi giornalieri) | 00:00 - 10:00 12:00 - 14:00 19:00 - 21:00 23:00 - 24:00 (2 accessi/giorno) | 00:00 - 09:30 19:00 - 21:00 23:00 - 24:00 (due accessi giornalieri) | divieto di circolazione dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni: 25 aprile / 1-2-3 maggio / 2 giugno / 15 agosto |
|  | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | | divieto di circolazione dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni: 25 aprile / 1-2-3 maggio / 2 giugno / 15 agosto |
| LAVORATORI DIPENDENTI | | LAVORATORI DIPENDENTI ALLOGGIATI | | DIMORANTI | | |
| TIPO | PERIODO UNICO | | PERIODO UNICO | PERIODO UNICO | | |
| VEICOLO | feriali e festivi | | feriali e festivi | feriali ⁽¹⁾ | festivi * ⁽¹⁾ | *pedonalizzazione |
|    |  | | 06:00 - 07:30 (solo ingresso) 00:00 - 01:00 (solo uscita) | 00:00 - 09:30 12:00 - 14:00 19:00 - 21:00 3 ^a accesso 00:00 - 05:00 | 00:00 - 09:30 19:00 - 21:00 23:00 - 24:00 3 ^a accesso 00:00 - 05:00 | divieto di circolazione dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni: 25 aprile / 1-2-3 maggio / 2 giugno / 15 agosto |
|  SÌ RICOVERO PRIVATO | dalle 06:00 alle 23:00 eccetto pedonalizzazione | | 00:00 - 24:00 eccetto pedonalizzazione | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | divieto di circolazione dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni: 25 aprile / 1-2-3 maggio / 2 giugno / 15 agosto |
| FORNITORI | | ARTIGIANI | | ESERCENTI | |  |
| TIPO | PERIODO UNICO | PERIODO INVERNALE | PERIODO ESTIVO | PERIODO INVERNALE | PERIODO ESTIVO | |
| VEICOLO | feriali | feriali | feriali | feriali | feriali | |
|   | 06:00 - 09:00 (no festivi e uscita entro le 09:30) | 06:00 - 19:00 | 06:00 - 09:00 | 06:00 - 10:00 18:00 - 21:00 | 06:00 - 09:00 (uscita entro le 09:30) | |
|  SOLO CON RICOVERO PRIVATO |  | |  | | 00:00 - 24:00 | |
| VEICOLI ELETTRICI | FERIALI: 06:00 - 11:00 (uscita entro le 11:30) se locazione accesso 13:30-16:30 FESTIVI: 00:00 - 09:00 (uscita entro le 09:30) | | 06:00 - 11:00 14:00 - 16:00 |  | | |
| PERIODO ESTIVO 2020 = DAL 30 MARZO AL 14 OTTOBRE COMPRESI | | | | | | |
| PEDONALIZZAZIONE DALLE 14:00 ALLE 19:00 NEI GIORNI: 25 aprile / 1-2-3 maggio / 2 giugno / 15 agosto | | | | | | |
| N.B.: i velocipedi autorizzati al transito nella ZTL non possono essere lasciati in sosta in area pubblica. In caso contrario, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada sarà applicabile la rimozione coatta del veicolo. | | | | | | |
| ** tutte le domeniche di agosto, previsto il divieto circolazione dei primi arrivi e/o ultime partenze, nella fascia oraria 14:00 - 19:00 per la categoria < soggiornanti > | | | | | | |
| (1) consentiti due accessi giornalieri - 3^a accesso consentito dalle 00:00 alle 05:00 | | | | | | |